CAMERA DEI DEPUTATI N. 1186-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 ottobre 1954 (*Stampato n. 659*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 ottobre 1954

—

Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953

Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'aumento dei traffici ed il progresso della tecnica hanno reso più frequenti e fecondi i contatti fra i diversi Paesi che giustamente considerano i trasporti come strumento validissimo per una intensificazione dei loro rapporti: donde il crescente aumento di convenzioni internazionali aventi per oggetto una miglior disciplina del movimento delle persone, dei veicoli, delle merci.

In tale quadro ed in riferimento al più vasto settore dei trasporti interni, la necessità di un coordinamento dell'azione dei diversi Stati europei e l'opportunità di assicurare

l'adozione e l'attuazione di misure appropriate, indussero i Ministri competenti dell'Austria, del Belgio, della Francia, della Repubblica federale di Germania, dell'Italia, del Lussemburgo, dell'Olanda e della Svizzera, a considerare la convenienza di incontri periodici, dando vita a tal fine ad una Conferenza europea di carattere permanente.

Il Protocollo, che viene sottoposto alla vostra ratifica, ha appunto per oggetto i trasporti interni europei di interesse internazionale: esso prevede l'organizzazione di una Conferenza europea di Ministri dei trasporti, articolata in un Consiglio dei Ministri stessi e in un Comitato di supplenti assistiti da un Segretariato amministrativo.

Scopi della Conferenza sono:

a) prendere le misure destinate a conseguire, su di un piano generale o regionale, la migliore realizzazione ed il più razionale sviluppo dei trasporti interni europei di importanza internazionale;

b) a coordinare e promuovere i lavori delle organizzazioni internazionali che dei trasporti interni europei si occupano, tenendo il dovuto conto dell'attività svolta in questo campo dalle autorità sopranazionali.

Accanto ai membri della Conferenza, che sono i contraenti del Protocollo, sono previsti membri associati, quali il Governo degli Stati Uniti, del Canadà ed altri Governi la cui domanda abbia raccolto l'unanimità del Consiglio.

La sede amministrativa della conferenza è fissata a Parigi ed il Segretariato è amministrativamente collegato a quello dell'O.E.C.E., pur rimanendo, nell'esercizio delle sue funzioni, alle dipendenze della Conferenza.

Il Protocollo, che prevede anche il funzionamento di gruppi ristretti fra i rappresentanti degli Stati aventi un particolare interesse in determinati e circoscritti problemi, contiene disposizioni che, nell'esame di varie possibilità, tendono ad assicurare l'applicazione delle decisioni adottate dalla Conferenza.

D'altra parte le facoltà che i suddetti Ministri hanno in seno alla Conferenza, sono delimitate dai poteri attribuiti ai medesimi dai rispettivi ordinamenti interni, mentre per il Comitato dei « supplenti » la competenza viene circoscritta alla preparazione dei lavori del Consiglio ed alla trattazione di questioni per le quali il Consiglio stesso abbia conferito una regolare delega.

Di particolare rilievo sono le norme che definiscono la sfera di possibili rapporti fra la Conferenza ed i vari organi internazionali, cui può essere deferito lo studio di determinate questioni tecniche; mentre è previsto che l'O. E. C. E. venga consultata su argomenti i quali, pur avendo per oggetto i trasporti interni europei, assumano profilo di più vasto e generale interesse economico.

Il regime finanziario della Conferenza, il suo regolamento interno, le procedure relative alla firma, ratifica ed entrata in vigore, costituiscono materia di appropriata regolamentazione.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato dela Repubblica ed ispirato alle accennate finalità di carattere generale, in una politica di sviluppo e di organizzazione dei trasporti, viene raccomandato dalla Commissione all'approvazione della Camera.

FOLCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato il Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.